



Università degli Studi di Udine

Prot 38608
Tit. VII cl. 16 fasc.

Udine, 13.12.2016

Ai Responsabili delle Strutture

LORO SEDI

Oggetto: D.Lgs 81/2015– collaborazioni coordinate e continuative

Come è noto il D.Lgs 81/2015 (c.d. Jobs Act), recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, ha introdotto significative modifiche in tema di contratti di collaborazione.

In particolare l'art. 2ⁱ, comma 1, stabilisce che, dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). Si tratta di una disposizione immediatamente applicabile ai datori di lavoro privati.

Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche:

- la disposizione di cui all'art.2, comma 1, non trova applicazione fino al completo riordino della disciplina sull'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile;
- dal 1 gennaio 2017 è fatto divieto di stipulare contratti di collaborazione con le caratteristiche di cui al comma 1.

La L. 124/2015 (c.d. "Riforma Madia") prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro pubblico, ivi comprese le forme di lavoro flessibile. Al momento i decreti non sono stati emanati (il termine ultimo è previsto per febbraio 2017).

A partire dal 1 gennaio 2017, in ogni caso, diviene pienamente effettivo quanto previsto dal D.Lgs 81/2015, e, pertanto, alle pubbliche amministrazioni è fatto divieto di stipulare i contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Il divieto non trova applicazione con riferimento ad alcune specifiche forme di collaborazione previste dall'art. 2 tra le quali si evidenziano:

- le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni.

Si ricorda che la Corte dei Conti ha affermato che il divieto posto dall'art.2, comma 4 del D.Lgs. 81/2015 opera unicamente per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2017, ma non per quelli sottoscritti in data antecedente, anche se ad efficacia successiva alla predetta data, in quanto ai fini dell'applicazione della norma rileva il momento della stipulazione.

Si evidenzia infine che il D.Lgs 81/2015 non ha abrogato le previsioni contenute nella L. 240/2010 art. 23 "Contratti per attività di insegnamento", previsioni che rimangono tuttora vigenti.

AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

RESPONSABILE: Angela Iuretigh

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Alessandra Catena

COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Alessandra Catena – alessandra.catena@uniud.it

Via Palladio, 8 (Palazzo Florio) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556363 vox - +39 0432 556339 fax - <http://www.uniud.it/>

CF80014550307 P.IVA 01071600306 IBAN IT 23 R 02008 12310 000040469443



Università degli Studi di Udine

In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di riordino della disciplina in materia di lavoro pubblico si richiamano i destinatari in indirizzo al rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs 81/2015 e come sopra dettagliato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Fto dott. Massimo Di Silverio

ⁱ Art. 2 - Collaborazioni organizzate dal committente

1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:

a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;

c) alle attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d-bis alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

3. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

4. Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.

AREA ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

RESPONSABILE: Angela Iuretigh

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Alessandra Catena

COMPILATORE DEL PROCEDIMENTO: Alessandra Catena – alessandra.catena@uniud.it

Via Palladio, 8 (Palazzo Florio) - 33100 Udine (Italia) - +39 0432 556363 vox - +39 0432 556339 fax – <http://www.uniud.it/>

CF80014550307 P.IVA 01071600306 IBAN IT 23 R 02008 12310 000040469443